



Area "Città Vitale"

Settore Politiche per il Cittadino

Servizio Gestione Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 DICEMBRE 2021- FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE PER L'ANNO 2021.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE PER IL CITTADINO

Richiamati:

-la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18;

-la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

-la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

-la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020» all'art. 1, comma 254, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;

-l'art. 1, comma 255, della ca legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;

-la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» all'art. 1, comma 483, ha previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

-il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, registrato presso la Corte dei Conti in data 14 gennaio 2020, recante «Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021»

Visti:

- la deliberazione n. 770 del 12.12.2022 con la quale la Giunta della Regione Abruzzo ha approvato gli indirizzi programmatici regionali per l'erogazione agli Ambiti Sociali delle risorse del Fondo in argomento per l'annualità 2021, ai sensi del DPCM 28.12.2022 ed ha stabilito di integrare le risorse del Fondo Nazionale, pari a € 554.955,75, con risorse regionali per € 344.000,00;
- la determinazione dirigenziale della regione Abruzzo n. DPG023/01 del 11.01.2023 con la quale, a rettifica del precedente atto n. DPG023/200 del 21.12.2022, sono state ripartite tra gli Ambiti Distrettuali Sociali le risorse per la realizzazione degli interventi programmati, quantificate per l'ECAD 15 Pescara in complessivi € 83.145,00;
- gli indirizzi programmatici della Regione Abruzzo che hanno stabilito che gli Ambiti Distrettuali possono procedere a soddisfare le liste di attesa originatesi in esito all'applicazione della precedente programmazione approvata con DGR 589/2021, previa verifica del mantenimento del possesso dei requisiti, fermo restando la riserva di una quota del finanziamento all'emanazione di un apposito avviso rivolto agli aventi diritto che non siano già beneficiari e non fossero ricompresi nelle liste d'attesa.
- la Determina Dirigenziale n° gen. 1175 del 09.06.2023 di approvazione del presente Avviso, con la quale è stato altresì disposto di procedere allo scorrimento della graduatoria redatta a seguito dell'avviso pubblicato per l'assegnazione dei fondi 2018-2019-2020, al fine di soddisfare le istanze di tutti utenti che hanno ottenuto una valutazione da parte della UVM di "disabile grave" con livello assistenziale "alto", previo accertamento del mantenimento dei requisiti di accesso;

RENDE NOTO

che è indetto il presente avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare- annualità 2021, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2021 pubblicato nella GU del 14/4/2022.

ART. 1
FINALITA' E RISORSE DISPONIBILI

Il presente Avviso è finalizzato ad erogare interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé nelle attività della vita quotidiana nell'ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza. Per adempiere all'onere della cura si avvale dei servizi di cura territoriali e del privato, collabora attivamente con i servizi sociali e sanitari quale componente della rete assistenziale.

Con il DPCM del 28 dicembre 2021, alla Regione Abruzzo sono stati ripartiti complessivamente 544.955,75 euro; tale Fondo è integrato con ulteriori € 344.000,00 afferenti risorse regionali.

Le risorse per la realizzazione degli interventi programmati destinate all'ECAD 15 Pescara sono pari ad € 83.145, di cui € 13.904 destinate allo scorrimento della graduatoria della precedente programmazione.

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle relative risorse.

ART. 2 BENEFICIARI DELLE RISORSE

Le risorse sono messe a disposizione affinché, si valorizzi e si riconosca la figura del caregiver familiare in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari. Il processo di riconoscimento della figura del caregiver familiare prevede modalità di accesso e di presa in carico integrata della persona assistita, con la valutazione multidimensionale dei bisogni effettuata in équipe multiprofessionale dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) territorialmente competente. L'UVM elabora il progetto personalizzato con l'assistito ed il suo caregiver familiare definendo gli obiettivi da raggiungere, gli interventi da attivare, le risorse disponibili, il ruolo del caregiver familiare quale componente a sostegno del budget personale di progetto, gli altri soggetti coinvolti, i tempi e le modalità di verifica.

ART. 3 BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

I beneficiari degli interventi di cui al presente avviso sono i caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuto disabile in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o comunque definito non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

Il caregiver è individuato secondo il dettato dell'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che recita *"Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18"*.

Ai fini dell'accesso agli interventi oggetto della presente programmazione, il ruolo di caregiver, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è attestato dalla persona disabile assistita o da chi ne cura gli interessi e dai Servizi Sociali e/o Sanitari che hanno in carico l'assistito, come risultante dal Progetto personalizzato di assistenza.

ART. 4 INTERVENTI FINANZIABILI

Ai fini del sostegno e sollievo del lavoro di cura del caregiver familiare, sono erogabili i seguenti interventi:

1) Assegni di cura per persone in condizione di disabilità grave o gravissima, finalizzati all'assistenza (diretta o indiretta) della persona con grave o gravissima disabilità nel cui Progetto di Assistenza Individualizzato (PAI) sia individuato il caregiver familiare in possesso dei requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Trattasi di trasferimenti economici, da intendersi nei termini di assegno di cura, condizionati alla attivazione di specifiche prestazioni, che possono essere erogate da unità di offerta formali ed esterne al nucleo familiare oppure dal componente del nucleo familiare del disabile individuato quale caregiver familiare.

L'effettiva erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di un apposito "Accordo di fiducia" tra la persona assistita ammessa a contributo, o la persona che ne tutela gli interessi, il caregiver familiare e l'ECAD di riferimento in cui siano esplicitate le modalità di assistenza diretta garantite dal Caregiver familiare o, in alternativa, le modalità di acquisizione dell'assistenza indiretta con l'individuazione del fornitore del servizio (è possibile anche l'assunzione dell'onere delle spese per l'assistente personale). L'attribuzione dell'assegno di cura contemplato nel presente Avviso non comporta una contrazione dei servizi già in godimento dalla persona assistita e presenti nel PAI. L'assegno di cura non può essere utilizzato per l'acquisto di beni e servizi a carattere sanitario.

2) Contributi una tantum a favore dei caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali. L'intervento è rivolto ai caregiver familiari delle persone non autosufficienti o con disabilità grave, già valutate dagli Organismi preposti e in lista per l'accesso alle unità di offerta residenziali. Si tratta di un contributo una tantum, erogato direttamente al caregiver a titolo di valorizzazione dell'onere del lavoro di cura prestato, aggravato dal contesto emergenziale che non ne ha consentito l'accesso ai presidi residenziali nei tempi necessari.

3) Sostegni a Programmi di accompagnamento finalizzati alla de istituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita. Si tratta di assegni di cura finalizzati all'acquisto di servizi di cura a favore di persone istituzionalizzate con grave disabilità al fine di facilitare il loro rientro in famiglia e alleggerire l'onere del lavoro di cura del caregiver familiare.

È possibile richiedere solo uno degli interventi sopra indicati. Non si possono erogare a carico del Fondo più interventi che riguardino lo stesso assistito o più interventi di cui beneficia il medesimo caregiver familiare.

Non possono beneficiare dei contributi del Fondo per il Sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare annualità 2021 coloro che hanno beneficiato del medesimo contributo assegnato nell'anno 2023 e relativo alle annualità 2018-2019-2020.

ART. 5

ACCESSO AGLI INTERVENTI, PRIORITA' DI AMMISSIONE E INCOMPATIBILITA'

1) ASSEgni DI CURA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE O GRAVISSIMA

Può avanzare istanza di Assegno di cura la persona, residente nel Comune di Pescara, non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, che sia riconosciuta disabile in quanto bisognosa di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 o della legge 21/11/1988 n. 508. L'istanza è presentata dal disabile o, in caso di incapacità, dalla persona che ne tutela e cura gli interessi; nell'istanza è individuato il caregiver familiare che insieme alla persona assistita beneficia dell'intervento.

Il caregiver familiare deve essere residente nella Regione Abruzzo.

A pena di esclusione, il caregiver individuato deve possedere i requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e deve essere soggetto attivo nel processo di assistenza informale definito nel PAI. L'importo mensile massimo attribuibile è pari ad € 400,00 per 12 mensilità. In presenza di altri contributi economici pubblici aventi la stessa finalità, la somma di euro 400,00 è ridotta, fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a euro 1.200,00 mensili.

Priorità di accesso è data alle istanze presentate da persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3 del medesimo decreto. (Appendice 1). La disabilità gravissima della persona assistita è attestata dalle U. V. M. presso i Distretti Sanitari, anche con attestazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive e funzionali non passibili di miglioramento.

In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, hanno priorità le istanze che presentano una maggiore intensità di bisogno assistenziale e una insufficiente copertura del bisogno. L'intensità del bisogno assistenziale della persona assistita è quantificata dalle U. V. M. presso i Distretti Sanitari, anche con valutazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive e funzionali non passibili di miglioramento.

A parità di condizioni, priorità di intervento è data all'istanza con il reddito ISEE di importo inferiore (il reddito ISEE da considerare è quello sociosanitario della persona assistita); nelle graduatorie, a parità di posizione, precede l'istanza in cui il caregiver familiare sia convivente della persona assistita.

A parità di posizione nelle graduatorie, precedono, inoltre, le istanze il cui caregiver familiare presenti le seguenti ulteriori caratteristiche e secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

A) Genitore caregiver che assiste il figlio/la figlia minore in situazione di disabilità gravissima come definita all'art. 3 del DM 26/9/2016, con priorità al caregiver di minore con disabilità gravissima privo dell'altro genitore;

B) Coniuge Caregiver in età avanzata (68 anni e oltre) senza figli, convivente della persona assistita;

C) Caregiver in giovane età (maggiormente con età fino a 32 anni compiuti), convivente con la persona assistita, che assiste il genitore vedovo o separato ovvero il fratello/la sorella, senza ulteriore sostegno familiare e risulti inoccupato o disoccupato.

In nessun caso è previsto l'intervento se la persona assistita risulta lungodegente o accolta stabilmente presso strutture residenziali all'atto della richiesta.

Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui i competenti Servizi accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita (come ad esempio decesso, trasferimento, ricovero definitivo, ecc.) che comportino il venir meno dell'attività di sostegno familiare domiciliare (assistenza diretta) previsto nel progetto personalizzato.

Il contributo economico non è erogato se il ricovero della persona assistita si protrae oltre i 40gg; è ripristinato al rientro della persona assistita nella casa familiare.

NON POSSONO ESSERE BENEFICIARI DEL FONDO IN QUESTIONE I SEGUENTI SOGGETTI:

- i genitori caregiver dei minori con malattia rara e disabilità gravissima beneficiari del contributo anno 2022 ex DGR 570 del 18.10.2022 (limitatamente ad eventuali contributi afferenti il presente Fondo da percepire nell'anno solare 2023);
- i caregiver dei soggetti assegnatari del contributo per la Vita Indipendente di cui alla L. R. 57/2012 o di interventi analoghi attuati con fondi nazionali (ad. es. Progetti Sperimentali di Vita indipendente finanziati con Fondi ministeriali);
- i caregiver dei soggetti già assegnatari dell'Assegno disabilità gravissima o similari contributi economici (es. Progetto Home Care Premium) per importi pari o superiori a complessivi € 1.200,00 mensili, nel cui Contratto di fiducia gli stessi risultano individuati quali assistenti personali;
- i caregiver in costanza di fruizione del congedo straordinario annuale/biennale retribuito per l'assistenza della persona disabile.

A tale tipologia di intervento è destinato l'importo di € 35.983,00.



2) CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DEI CAREGIVER DI COLORE CHE NON HANNO AVUTO ACCESSO ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI A CAUSA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE EMERGENZIALI

I Caregiver familiari (come individuati all'art. 1, comma 255, della L.n. 205/2017), conviventi delle persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L.508/1988 oppure definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e a cui è riconosciuta la rispettiva indennità, che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali legate all'emergenza SARS COV2, e che risultino in lista di attesa per l'accesso alle stesse, possono avanzare istanza per ottenere un contributo una tantum, pari ad € 600,00 a titolo di valorizzazione dell'onere del lavoro di cura prestato; la richiesta deve essere supportata dalla seguente documentazione:

- attestazione UVM, o di altri Organismi sociosanitari autorizzati, di avvenuta valutazione della persona assistita con espresso parere positivo all'inserimento in struttura;
- certificazione da parte della struttura di impossibilità di accesso a causa delle disposizioni normative inerenti la situazione di emergenza sanitaria;
- attestazione dei servizi sociosanitari circa il ruolo di caregiver familiare ricoperto dalla persona che avanza la richiesta di beneficio nel processo di cura della persona assistita.

Il caregiver familiare che avanza l'istanza di contributo deve essere residente nella Regione Abruzzo.

In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, le eventuali graduatorie verranno formulate sulla base dell'ISEE del caregiver richiedente, dando priorità alle istanze con i valori ISEE più bassi.

A tale tipologia di intervento è destinato il 20% delle risorse complessivamente disponibili, pari ad € 16.629.

3) ASSEGNI DI CURA FINALIZZATI ALLA DEISTITUZIONALIZZAZIONE E AL RICONGIUNGIMENTO DEL CAREGIVER CON LA PERSONA ASSISTITA.

I caregiver familiari (come individuati all'art. 1, comma 255, della L. n. 205/2017) possono avanzare richiesta di Assegno di cura finalizzato all'acquisto di servizi di cura a favore del disabile assistito che rientra nella casa familiare a seguito di deistituzionalizzazione. La finalità è l'alleggerimento del lavoro di cura e il sostegno del benessere psicofisico del caregiver familiare in costanza di convivenza con la persona disabile. L'ECAD 15 Pescara può procedere con l'attribuzione di Voucher per l'acquisto di servizi o, in alternativa, garantire servizi di assistenza il cui costo sia pari all'importo del contributo attribuito.

L'importo è fissato nel limite massimo di € 800,00 mensili per 12 mensilità dalla data di rientro in famiglia della persona disabile. In presenza di altri contributi economici pubblici finalizzati a sostenere l'assistenza diretta o indiretta, la somma di euro 800,00 è ridotta, fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari a euro 1.200,00 mensili.

Per la tipologia dell'intervento è necessario un Progetto Assistenziale Individualizzato che programmi la deistituzionalizzazione, con relativo budget di progetto in cui siano ricompresi tutti gli interventi necessari al reinserimento della persona disabile nella casa familiare, tra cui la quantificazione dell'Assegno di cura in questione.

Nella definizione delle eventuali graduatorie è data precedenza all'istanza con il reddito ISEE di importo inferiore (il reddito ISEE da considerare è quello sociosanitario della persona assistita).

A tale tipologia di intervento è destinato il 20% delle risorse complessivamente disponibili, pari ad € 16.629.

mu

ART. 6
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del presente avviso, potranno presentare istanza utilizzando i **modelli di domanda** allegati al presente avviso.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

per la generalità delle istanze:

- fotocopia documento di identità in corso di validità del caregiver e del familiare assistito;
- titolo di soggiorno laddove ricorre il caso;
- certificazione di disabilità e/o non autosufficienza dell'assistito;

per le istanze relative agli assegni di cura (art. 4, punto 1)

- certificazione ISEE socio/sanitaria in corso di validità dell'assistito;

per le istanze relative al contributo una tantum (art. 4, punto 2)

- attestazione UVM, o di altri Organismi sociosanitari autorizzati, di avvenuta valutazione della persona assistita con espresso parere positivo all'inserimento in struttura;
- certificazione da parte della struttura di impossibilità di accesso a causa delle disposizioni normative inerenti la situazione di emergenza sanitaria e dell'inserimento del disabile nella lista di attesa della struttura;
- attestazione dei servizi sociosanitari circa il ruolo di caregiver familiare ricoperto dalla persona che avanza la richiesta di beneficio nel processo di cura della persona assistita;
- certificazione ISEE del caregiver in corso di validità;

per le istanze relative alla deistituzionalizzazione (art. 4, punto 3)

- attestazione rilasciata dalla struttura sociosanitaria/sanitaria del ricovero della persona assistita;
- dichiarazione di impegno da parte del caregiver ad attivare l'iter per la deistituzionalizzazione del disabile assistito, previa predisposizione del Progetto Assistenziale Individualizzato, che potrà dare luogo alla concessione del contributo economico a decorrere dal rientro del disabile presso la casa familiare;
- certificazione ISEE socio/sanitaria della persona disabile assistita in corso di validità.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore **13:00 del 03.07.2023** in uno dei seguenti modi:

- a) a mezzo PEC, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it
- b) a mezzo posta raccomandata a/r del servizio postale di Stato o a mezzo agenzia di recapito autorizzata inviata al seguente indirizzo: *Comune di Pescara –Servizio Politiche Sociali, Famiglia e Disabilità – Piazza Italia n. 1 – 65100 Pescara*. (in questo caso non farà fede il timbro postale dell'ufficio di partenza, né quello dell'ufficio postale ricevente, bensì esclusivamente la data apposta sulla busta dall'Ufficio Protocollo del Comune di Pescara);
- c) a mezzo consegna a mano presso l'ufficio Archivio Protocollo Generale del Comune di Pescara, sito in Piazza Italia n. 1- orari dal lun. al ven. 9,00/13,00 – mart. e giov. 15,00/17,00 (in tal caso farà fede l'apposizione sulla busta della data apposta dall'Ufficio Protocollo del Comune di Pescara).

Sulla busta o nell'oggetto della pec è necessario indicare la seguente dicitura: "Servizio Politiche Sociali – Avviso pubblico per l'assegnazione di benefici a sostegno del ruolo del caregiver familiare anno 2021".

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione entro il tempo utile. Il Comune di Pescara non assume alcuna responsabilità in ordine all'arrivo dei plichi.



ART. 6
ATTIVITA' ISTRUTTORIA

La verifica della regolarità delle istanze verrà effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente. L'A.C. si riserva la facoltà di chiedere eventuale documentazione integrativa che dovrà essere prodotta entro 5 gg. dalla richiesta a pena di esclusione della domanda.

Le istanze per l'accesso al beneficio di cui all'art. 4, punto 1) del presente avviso verranno trasmesse alle UVM dei distretti sanitari territorialmente competenti per la valutazione dell'intensità dei bisogni assistenziali. In caso di compromissioni fisiche, intellettive e funzionali non passibili di miglioramento potranno essere prese in considerazioni valutazioni UVM pregresse.

ART. 7
GRADUATORIE

Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Pescara nella sezione "Avvisi pubblici" con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Il termine per l'impugnazione degli atti di cui al presente Avviso è di 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle graduatorie.

Nel caso di decadenza dal beneficio economico l'Amministrazione comunale si riserva di inserire il caregiver familiare iscritto nella graduatoria dell'intervento di riferimento in quanto idoneo, attribuendo al medesimo il beneficio limitatamente al periodo residuo

Laddove, valutate le istanze pervenute e ritenute finanziabili in quanto in possesso dei requisiti, derivassero risorse non utilizzabili in uno dei tre interventi previsti, tali risorse verranno utilizzate per finanziare gli altri interventi secondo le necessità riscontrate.

ART. 8
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è la Dott.ssa Luisa Annese, email: annese.luisa@comune.pescara.it. - 0854283030

Per informazioni è, altresì, possibile rivolgersi al Segretariato Sociale 085 4283043.

ART. 9
TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 i dati personali forniti dai partecipanti alla procedura, o comunque acquisiti dal Comune di Pescara, nonché la documentazione presentata in relazione all'espletamento della presente procedura, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese. L'informativa generalizzata al trattamento dati è allegata al presente avviso.

L'informativa n.13 al trattamento dati è allegata al presente avviso.

Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune e il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Politiche per il Cittadino.

Pescara, 13.06.2023

Il Dirigente
Dott. Marco Molisani

